

TI_GERICHTE 52.2018.581 vom 7. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.581

FR: TI_GERICHTE 52.2018.581 du 7 novembre 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2018.581 del 7 novembre 2018

Regeste

Procedimento disciplinare secondo la legge sanitaria

Erwägungen

E. 1

LPAm); che innanzitutto occorre rilevare che oggetto della presente vertenza è unicamente la questione di sapere se è a torto o a ragione che il Consiglio di Stato ha considerato irricevibile, per mancanza di legittimazione ad agire, il gravame inoltrato il 23 gennaio 2017 da RI 1, RI 2 e RI 3; che nella misura in cui quest'ultime sollevano nella presente sede delle argomentazioni riferite al merito della decisione con cui la CVSsan ha archiviato il procedimento aperto dietro loro segnalazione nei confronti del dr. CO 1, le stesse appaiono inammissibili; infatti respingendo in ordine il loro ricorso, il Governo non si è neppure chinato sul merito della controversia; che, fatta questa premessa, si deve ritenere che il giudizio governativo impugnato deve essere confermato, siccome immune da qualsiasi critica che ne possa determinare la nullità o l'annullabilità; che alle ricorrenti non poteva in effetti essere riconosciuta alcuna qualità per agire in giudizio in via di ricorso contro la suddetta decisione della CVSsan; che, come correttamente rilevato dalla precedente autorità di giudizio, la denuncia inoltrata all'autorità cantonale nei confronti di un operatore sanitario per violazione della LSan non è infatti atta a conferire al suo autore veste di parte nel procedimento disciplinare o contravvenzionale; che per sua intrinseca natura il procedimento disciplinare concerne in effetti soltanto l'autorità e le persone soggette al potere di vigilanza (Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5 a ed., Basilea/Stoccarda 1976, N. 54 B VI e rimandi; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea 1990, ibidem); che, secondo costante prassi, esso è volto essenzialmente alla tutela dell'interesse pubblico, garantendo l'ordine e la vigilanza sull'amministrazione o su di un determinato settore professionale soggetto a regolamentazione (STF 2P.103/2002 del 31 maggio 2002 consid. 2.2); che in particolare la procedura disciplinare non mira a risolvere conflitti di natura privata, né a dare soddisfazione alle persone lese dal comportamento che tale procedura intende reprimere (Thierry Tanquerel, Les tiers dans les procédures disciplinaires, in: Les tiers dans la procédure administrative, Tanquerel/Bellan-ger, Genève/Zurich/Bâle 2004, pag. 99); che in questo senso essa non serve direttamente a ristabilire una situazione conforme al diritto, anche se questo può, a volte, essere uno dei suoi effetti accessori, né a sopprimere i pregiudizi che il comportamento criticato potrebbe aver provocato a terze persone (STF 2P.103/2002 del 31 maggio 2002 consid. 2.2, 2P.308/2000 del 5 marzo 2001 consid. 2c; Tanquerel, op. cit., pag. 101); che pertanto nell'ambito di un procedimento disciplinare, la qualità di parte deve essere riconosciuta, in primo luogo, alla persona contro la quale la

procedura è diretta, destinataria, all'occorrenza, della sanzione disciplinare; dal canto suo, l'autorità che conduce l'inchiesta e che quindi agisce quale autorità decidente, acquisirà la qualità di parte a tutti gli effetti nell'ambito dell'eventuale, successiva, procedura di ricorso (Tanquerel , op. cit., pag. 105); che per contro il denunciante non è toccato dai relativi provvedimenti presi dall'autorità in misura maggiore di qualsiasi altro amministrato e pertanto non assume il ruolo di parte del procedimento (STF 2P.308/2000 del 5 marzo 2001 consid. 2b/c); che il semplice interesse del denunciante ad ottenere una sorta di appagamento morale dall'eventuale sanzione adottata nei confronti della persona da esso denunciata, rispettivamente la sua eventuale intenzione di avvalersi del risultato della procedura amministrativa per eventuali fini di altra natura, segnatamente per utilizzarlo in una procedura civile o penale, non porta il medesimo a poter vantare il diritto di parte (Tanquerel , op. cit., pag. 106); che non è infatti dato di vedere in cosa la situazione giuridica del denunciante possa essere influenzata dal fatto che una sanzione venga pronunciata o meno al termine della procedura amministrativa e questo anche nella misura in cui esso dovesse essere (stato) leso personalmente dal comportamento che ne ha giustificato l'apertura; che il denunciante non è quindi legittimato ad impugnare né le decisioni di revoca dell'autorizzazione o di ammonimento adottato a titolo di sanzione dal Dipartimento in applicazione dell'art. 59 cpv. 1 LSan, né le multe inflitte dalla medesima autorità giusta l'art. 95 LSan non potendo invocare un interesse giuridico a partecipare alla procedura o a ricorrere contro la decisione che verrà emanata al termine della stessa; che parimenti dev'essere negata al denunciante la legittimazione attiva ad impugnare le decisioni di archiviazione del procedimento disciplinare rese dalla CVSan; che la qualità per agire in giudizio delle ricorrenti non poteva essere dedotta nemmeno dal diritto ad essere sentito, che l'art. 6 cpv. 1 del regolamento della CVSan del 27 ottobre 1992 (RCVSan; RL 802.105) riconosce al denunciante nell'ambito delle indagini esperite da tale commissione (STA 52.98.176 del 31 luglio 1998); che, come giustamente rilevato nel giudizio impugnato, a cui si fa integralmente rinvio, rientra tra le facoltà della CVSan, ma non tra gli obblighi, di sentire ulteriormente il denunciante, il cui diritto di esprimersi è già salvaguardato dall'esposizione della denuncia; che nemmeno il fatto che le ricorrenti eccepiscano ora la nullità della decisione di archiviazione adottata dalla CVSan basta a sovvertire il giudizio reso dal Consiglio di Stato; che in effetti, se è vero che la nullità di una decisione può essere rilevata in ogni tempo e da ogni autorità (DTF 137 III 217 consid. 2.4.3) , è pur vero che l'eccezione della stessa non costituisce un rimedio straordinario di diritto, ma piuttosto una questione pregiudiziale da proporre nell'ambito di un ricorso ricevibile (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann , Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurigo/San Gallo 2016, n. 1101); condizione, quest'ultima, che in concreto non era data, dal momento che, come appena illustrato, alle insorgenti difettava la legittimazione ad agire in giudizio dinnanzi al Governo cantonale; che, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso va senz'altro respinto; che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta in parti uguali a carico delle ricorrenti, con vincolo di solidarietà. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La
vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.